***COMUNE DI ORIA***

***(Provincia di Brindisi)***

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI**



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.\_\_\_ DEL \_\_\_\_**

**ASSUNTA COI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 1**

###  Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale dell'Ente per gli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

### Art. 2

### Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, per la concessione del patrocinio, dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

5. La stessa tutela, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, è accordata agli Amministratori locali.

6. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l’azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denunzia promossa da Organi comunali.

### Art. 3

### Esclusioni

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

2. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

###

### Art. 4

### Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

3. L’assistenza legale relativa ad un procedimento civile, penale o amministrativo-contabile è

dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) sussistenza di fatti e atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio da parte del dipendente. In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto d'imputazione, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio: deve esserci una riconducibilità dei fatti contestati alla funzione pubblica esercitata, per cui non si procederà al rimborso quando i reati ascritti siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale - privata del dipendente e/o amministratore

b) mancanza di conflitto di interessi tra l’Ente e il soggetto che ha agito;

c) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi.

4. I presupposti elencati al precedente comma 3 devono ricorrere simultaneamente.

5. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura del responsabile del servizio affari generali e dal segretario generale quando riguardi la posizione dei funzionari apicali.

###

### Art. 5

### Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Oria, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

• in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;

• quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi comunali;

• quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

### Art. 6

### Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione, eventualmente indicando nella lettera il nominativo del legale, come meglio specificato nell’art. 9.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3.L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico;

b) la eventuale comunicazione del nominativo del legale prescelto;

c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

4) La valutazione iniziale dell’esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all’esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l’esclusione di ogni addebito in capo al dipendente e/o amministratore

### Art. 7

###  Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, procede all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale e, quindi, al rimborso delle spese legali, intervenendo sentenza di assoluzione con la c.d. formula piena nonché passata in giudicato e/o con sentenza civile o contabile escludente la responsabilità del dipendente.

2. Il patrocinio è, in ogni caso, soggetto al gradimento del Comune riferito al preventivo di parcella presentato dal legale proposto dal dipendente.

3. Il dipendente, ai sensi dell’articolo 28 del CCNL del 14.9.2000 può, contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 9 del presente regolamento, chiedere l’assunzione diretta degli oneri legali da parte dell’amministrazione.

4. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d’incarico all’avvocato di comune fiducia, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l’amministrazione fin dall’apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.

4.L’assunzione diretta degli oneri legali da parte dell’Amministrazione è limitata alla spesa di

un solo legale.

5. Qualora il dipendente intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale

incaricato dall’Amministrazione, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.

6. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell’Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, o al termine di un procedimento definito con formule di rito o in termini dubitativi, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.

7. Ove non sia stata garantita l'assistenza legale al dipendente sin dall' apertura del procedimento giudiziario e questo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito, il Comune rimborserà le spese legali sostenute nei limiti previsti dal precedente articolo 5, comma 3; in ogni caso il rimborso verrà effettuato sulla base di parcella sottoscritta dal legale che ha curato la difesa, calcolata sulla base delle tariffe forensi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia e applicate nella misura minima.

8. Fino al passaggio in giudicato della sentenza comprovante l'esito favorevole del procedimento giudiziario sostenuto, ogni rapporto economico intercorre tra il dipendente e il proprio difensore.

###

### Art. 8

###  Limiti

1. L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari.

2. Oltre il limite di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali

3. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

4. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente.

5. Non sono ammesse a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative a trasferte

**Art. 9**

**Obblighi di informazione**

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento deve:

- comunicare immediatamente l’inizio del relativo procedimento giudiziario al Settore Affari Generali;

- allegare copia dell’atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

- eventualmente dichiarare, nella suddetta comunicazione, il nominativo del legale chiedendone la condivisione e gradimento dell'Amministrazione, salvo che non intenda rimettersi all’esclusiva scelta dell’Ente

- impegnarsi a tenere costantemente aggiornata l' Amministrazione degli sviluppi del procedimento giudiziale, compresa la nomina di eventuale perito, chiedendone condivisione

e gradimento, nonché a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale

2. Gli adempimenti informativi previsti nel presente articolo costituiscono un onere esclusivo del dipendente e il mancato rispetto degli stessi impedirà di avvalersi dell'istituto del patrocinio legale o di richiedere all'Amministrazione l'accollo o il rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

**Art. 10**

**Amministratori**

1. Le norme del presente regolamento, nei limiti della compatibilità, si applicano anche agli Amministratori secondo i disposti dell'art. 7 bis del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015.

2. In particolare il comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all’esercizio del loro mandato dovrà rispettare il limite massimo dei parametri stabiliti dall'art. 13, comma 6, della legge 247/20122, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.

### Art 11

### Competenze

1. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, con atto predisposto dal Servizio Contenzioso che procederà a seguito dell'acquisizione dell'istruttoria riservata svolta dal responsabile dell'Area cui afferisce il dipendente che richiede la concessione del patrocinio, o nel caso il dipendente sia un responsabile di Area dal Segretario Generale.

2. L’istruttoria delle istanze presentate dal Segretario Generale e dagli Amministratori viene svolta dal Responsabile del Servizio Contenzioso.

### Art. 12

### Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento. Non si provvede, in particolare, al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

### Art. 13

### Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti.

###

### Art. 14

### Procedura per il rimborso

1. Ai fini dell'articolo precedente il Servizio Contenzioso acquisita la domanda di liquidazione unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento cui è stato sottoposto il dipendente, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3, lett. a), b) e c).

3. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 8.

###

### Art. 16

### Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

• in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);

• in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

• in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

**Art.17**

**Norma transitoria**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2.Le eventuali richieste di patrocinio o rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ❖ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_